

La regola si applica con riferimento a vitto, alloggio, taxi ed Ncc. Le indicazioni Assonime

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

# Spese di trasferta tracciabili, obbligo per i rimborsi analitici

Pagina a cura

DI FRANCESCO LEONE

**S**pese di trasferta con mezzi di pagamento tracciabili: il dipendente non subisce alcuna tassazione sul rimborso ricevuto e l'impresa deduce la spesa sostenuta. Questa regola si applica esclusivamente ai rimborsi analitici e con riferimento alle spese di vitto, alloggio, taxi e servizi di noleggio con conducente (Ncc). È possibile pagare in contanti i biglietti aerei, ferroviari e, molto probabilmente, anche l'imposta di soggiorno.

Con la circolare n. 26 del 3 dicembre 2025, Assonime illustra le principali caratteristiche del requisito di tracciabilità per le spese di trasferta sostenute in Italia e per le spese di rappresentanza introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. L'associazione mette in evidenza alcune criticità e solleva dei dubbi, soprattutto considerando la sproporzione delle misure restrittive rispetto al circoscritto fenomeno di evasione fiscale che il legislatore ha inteso contrastare.

**Regola generale.** In materia di lavoro autonomo, l'art. 51, comma 5 del Tuir dispone che "I rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Analoga norma è contenuta in materia di reddito di impresa. L'art. 95, comma 3-bis del Tuir dispone che "Le spe-

se di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

La tracciabilità dei pagamenti effettuati nel momento del sostenimento delle citate spese consente di ottenere un duplice effetto:

- in capo ai dipendenti, i rimborsi non concorrono alla formazione del reddito;

- in capo all'impresa, le spese rimborsate sono deducibili in sede determinazione del reddito d'impresa nonché, come precisa Assonime, ai fini dell'Irap.

Di fatto, non soddisfacendo l'onere di effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, la spesa risulta sostanzialmente "non sostenuta" ai fini fiscali, con conseguente indeducibilità per l'impresa e tassazione in capo al dipendente nei confronti del quale il rimborso assume la natura di vera e propria componente aggiuntiva di retribuzione.

La norma non colpisce tutte le spese sostenute in occasione delle trasferte. La tracciabilità dei pagamenti viene richiesta solo nell'ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuto il rimborso analitico ed esclusivamente rispetto a due categorie di spese: le spese di viaggio e trasporto sostenute per gli spostamenti con taxi e Ncc e quelle di vitto e alloggio.

Assonime coglie l'occasione di ricordare che le nuove regole non riguardano solo i lavoratori con contratti di lavoro dipendente, ma anche i titolari di contratti di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, gli amministratori, nonché, in via generale, i soggetti titolari di contratti che non prevedono il vincolo di subordinazione di cui all'art. 50 del Tuir.

**Decorrenza.** Tenendo conto del diverso principio di tassazione tra reddito di lavoro dipendente (cassa) e quella d'impresa (competenza), la regola della tracciabilità trova applicazione:

- per il reddito di lavoro dipendente, per i rimborsi ricevuti a partire dal 1°

gennaio 2025

- per il reddito d'impresa, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, dal 1° gennaio 2025.

Assonime sottolinea che in capo ai dipendenti la nuova regola riguarda i rimborsi relativi alle sole spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, con esclusione quindi dei rimborsi erogati nel 2025 ma relativi a spese sostenute nell'anno precedente. Ciò consente di rendere più agevole la gestione del possibile disallineamento tra il momento di effettuazione delle spese (2024) e quello dell'effettivo rimborso (2025). Questa lettura, osserva Assonime, risulta anche coerente con la decorrenza fissata in capo all'impresa per la deducibilità della spesa.

**Spese di viaggio e trasporto.** La prima tipologia di spese soggetta all'onere della tracciabilità è quella relativa ai viaggi e al trasporto mediante autoservizi di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 21/1992. Ripercorrendo la definizione posta da tale disposizione normativa, si rileva che si tratta delle spese sostenute per gli spostamenti avvenuti mediante i c.d. "autoservizi pubblici non di linea", riconducibili ai servizi forniti tramite taxi e noleggio con



conducente (c.d. Ncc).

Sono esclusi dall'onere della tracciabilità i pagamenti relativi agli altri servizi di trasporto. Possono così essere pagati in contanti, senza effetti fiscali in capo al dipendente e all'impresa, i servizi di trasporto con i mezzi pubblici di linea (treni, traghetto, autobus, aerei, ecc.).

È opportuno ricordare, per completezza, che con la risposta ad interpello n. 302 del 5 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha confermato che in caso di utilizzo del taxi nel territorio nazionale con pagamento effettuato in contanti, il conseguente rimborso della spesa concorre a formare reddito di lavoro dipendente "con l'applicazione dell'aliquota marginale".

**Spese di vitto e alloggio.** La seconda categoria di spese oggetto all'onere di tracciabilità è quella delle spese per ristorazione e alberghiera, includendo, come precisato da Assonime, quelle sostenute nei c.d. "bed and breakfast".

Nella circolare si riportano alcune considerazioni in merito all'imposta di soggiorno che viene solitamente pagata a fine soggiorno e in contanti, senza confluire nel costo del-

la prestazione alberghiera. Considerata la natura della "spesa", l'Associazione si interroga se, in via generale, l'imposta di soggiorno possa essere effettivamente considerata tra le spese di alloggio ovvero tra quelle strettamente connesse al pernottamento. La conclusione suggerita è quella di ritenere il rimborso dell'imposta di soggiorno, purché documentato, fuori dalla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, consentendone così il pagamento in contanti.

**Spese sostenute all'estero.** L'onere della tracciabilità è imposto solo se le spese sono sostenute in Italia in quanto solo in presenza di una controparte nazionale (ristoratore, taxista, albergatore, ecc...) possono verificarsi i fenomeni evasivi che la norma intende contrastare. Possono essere, di contro, pagate per contanti le spese sostenute all'estero. In un primo momento (Legge di bilancio 2025), anche le spese sostenute all'estero erano assoggettate ai vincoli di tracciabilità. Le imprese avevano sollevato dubbi circa la possibilità di poter assolvere l'obbligo all'estero, soprattutto in quei

Paesi dove i pagamenti elettronici risultano poco diffusi e utilizzati. Con l'art. 1 del dl n. 84/2025 si è proceduto a limitare l'onere della tracciabilità alle sole spese sostenute sul territorio dello Stato.

Sull'argomento si rinviene anche un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel quesito posto a fondamento della risposta ad interpello n. 188 del 10 luglio 2025, l'istante, prima delle modifiche apportate con il dl n. 84/2025, chiedeva all'Agenzia quale fosse il corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una missione e/o una trasferta in un Paese in cui non è possibile procedere al pagamento delle spese sostenute con strumenti tracciabili. Al momento della risposta, l'Agenzia aveva preso solo atto del nuovo testo normativo come riformulato dal citato dl, concludendo che per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è richiesta la tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta sostenute, con conseguente possibilità di pagarle in contanti senza che ciò abbia effetti in capo ai dipendenti e all'impresa.

— © Riproduzione riservata — ■

*Le nuove regole non riguardano solo i lavoratori con contratti di lavoro dipendente, ma anche i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli amministratori, i soggetti titolari di contratti che non prevedono il vincolo di subordinazione di cui all'art. 50 Tuir*

## Gli effetti della norma

<b>Regola</b>	Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (con taxi e Ncc) sostenute nel corso delle trasferte/missioni devono essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili. La regola vale solo in caso di spesa di trasferta in Italia oggetto di rimborso "analitico"
<b>Effetti</b>	La tracciabilità dei pagamenti consente di: <ul style="list-style-type: none"><li>• evitare la tassazione del rimborso ricevuto in capo al dipendente</li><li>• dedurre la spesa in capo al datore di lavoro</li></ul>
<b>Pagamenti "liberi", quindi anche in contanti</b>	Spese di trasporto diverse da taxi e Ncc: aerei, traghetti, treni, autobus, ecc. Per Assonime, anche la tassa di soggiorno